

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 215/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 161/CGF– RIUNIONE DEL 1 FEBBRAIO 2013

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges, Prof. Mauro Sferrazza; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.D. LS ARANOVA CEPRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LS ARANOVA CEPRANO/WOMAN NAPOLI C5 DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 318 del 7.1.2013)

La A.S.D. Aranova Ceprano (d’ora in avanti Aranova Ceprano) ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 318 del 7.1.2013 con la quale, in riferimento alla gara tra Aranova Ceprano e Woman Napoli C5, è stata comminata alla Aranova Ceprano la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

A sostegno della impugnazione la Aranova Ceprano deduce la erroneità della decisione assunta dal Giudice sportivo il quale, individuando nella avvenuta violazione degli artt. 3 e 5 del Regolamento impianti sportivi, la ragione della irrogazione della sanzione avrebbe commesso un evidente errore di giudizio.

Sostiene, al riguardo, la Aranova Ceprano che l’Arbitro sarebbe giunto alla errata determinazione di sospendere la gara in relazione alla inesistenza dell’impianto di areazione, ma senza dar peso al fatto che la tensostruttura con la quale era coperto il rettangolo di gioco fosse provvista di aperture laterali che consentivano una corretta aerazione.

Il referto arbitrale avrebbe poi indotto in errore il Giudice sportivo sulla base di due ordini di ragioni. In primo luogo, in punto di fatto, il Giudice sportivo non avrebbe tenuto conto della circostanza che fino al 18° minuto la gara si era svolta regolarmente, senza l’insorgere di alcuna forma di condensa. In secondo luogo, sempre in punto di fatto, il Giudice non avrebbe tenuto conto che, fino a quel momento, le gare precedenti avevano avuto un regolare svolgimento e non si era mai presentato alcun inconveniente.

Infine, sotto il profilo di diritto, il Giudice avrebbe errato nell’interpretare le disposizioni del Regolamento degli impianti di gioco le quali non imporrebbero la presenza di aeratori bensì si limiterebbero a prescrivere che l’areazione sia tale da impedire la formazione di condensa.

La società ricorrente – si afferma – non avrebbe violato le disposizioni in parola in quanto l’aerazione della tensostruttura sarebbe stata perfettamente in linea con i parametri richiesti dall’art. 3 del Regolamento essendo dotata di tende laterali. Analogamente, si sostiene, non vi sarebbe stata violazione dell’art. 5 del Regolamento dal momento che la pavimentazione dell’area di gioco risultava conforme ai parametri imposti dalla disposizione in parola.

In definitiva, sostiene la reclamante, l’episodio che ha determinato nell’arbitro la decisione della sospensione, cui è seguita la sanzione da parte del Giudice sportivo, sarebbe da considerare

come “isolato, imprevisto ed imprevedibile”, di guisa che nessuna responsabilità potrebbe addebitarsi alla squadra Aranova Ceprano.

Da qui la richiesta di annullamento della decisione del Giudice sportivo e la correlativa richiesta di proseguimento della gara a partire dal minuto in cui fu interrotta.

Il reclamo è infondato e va respinto.

Dalle circostanze indicate nel referto arbitrale e, soprattutto, da quelle riportate nel supplemento del rapporto di gara, emerge con assoluta chiarezza la grave insorgenza nel rettangolo di gioco del fenomeno della condensa.

Tale fenomeno ha seriamente compromesso il gioco e, soprattutto, ha prodotto rovinose cadute di alcune atlete, entrambi della squadra Woman Napoli C5, sicchè, la sospensione, disposta dopo un sopralluogo in contraddittorio (con la presenza dell'atleta Emanuela Capuano capitano della Aranova Ceprano) appare atto dovuto ed imposto dalle circostanze.

A poco rileva, pertanto, che tale fenomeno non si sarebbe mai verificato in precedenza e sarebbe emerso dopo oltre un quarto d'ora di gioco, così come del tutto insignificante appare la circostanza che la tensostruttura fosse fornita di parti laterali amovibili e non già del sistema di aerazione. Ciò che conta è l'effettivo verificarsi del fenomeno da una parte (con le gravi conseguenze di cui sopra) e la prova della insufficienza radicale dei meccanismi previsti ad evitare l'insorgenza del fenomeno.

Né tanto meno può affermarsi che il fenomeno sia stato dovuto all'insorgenza di condizioni metereologiche del tutto eccezionali ed anomale che avrebbero reso insufficienti qualunque sistema di areazione. Il verificarsi di una simile situazione - che, effettivamente, ha indotto questa Corte (nel precedente citato dall'attuale reclamante) a concludere per l'esclusione di responsabilità della società- nella specie non risulta neanche dedotto dalla reclamante la quale non fa alcun richiamo in tutto il corpo dell'atto (né, tanto meno, in alcun modo provato). Anche il referto arbitrale non contiene elementi dai quali ritenere che il fenomeno della condensa potesse riferirsi ad un accadimento atmosferico di carattere eccezionale.

In conclusione la violazione del regolamento appare evidente in quanto il campo di gioco si è rivelato insufficientemente attrezzato per evitare il fenomeno della condensa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. LS Aranova Ceprano di Ceprano (Frosinone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. GIUFFRIDA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.03.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35, COMMA 1, E 33, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 113 del 14.12.2012)

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Figc (Com. Uff. n. 113 del 14.12.2012) ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 13.3.2013 al sig. Giuffrida Salvatore perché, “in violazione dell'art. 1 C.G.S. e degli artt. 35 comma 1 e 33 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, è venuto meno all'obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall'albo, in relazione ad un suo formale inserimento nell'organigramma della società Acrd Acicatena, quale segretario con delega di rappresentanza, atteso che il suo tesseramento come allenatore è intervenuto successivamente e cioè il 30.8.2011”.

Con ricorso avverso la decisione, il Giuffrida, nell'affermare di non aver violato alcuna norma, chiede “l'archiviazione del procedimento a suo carico”. Infatti egli documenta di aver inviato al Settore il 30.7.2011 richiesta di sospensione dei ruoli, con effetto dal 1.7.2011, per l'espletamento del suddetto incarico di segretario, mentre in data 17.8.2011 ha domandato la revoca della sospensione ed il giorno successivo 18.8.2011 ha avanzato richiesta di tessera di tecnico.

In udienza, il rappresentante della Procura Federale ha depositato copia del ricorso, che dichiara di aver ricevuto, quale controparte, tardivamente.

Rileva il Collegio che è assorbente, in rito, la constatazione di detta tardività, essendo stato il ricorso notificato alla Procura solo il 30.1.2013. In tale modo è stato disatteso il disposto degli artt. 33 comma 5 e 38 comma 2 C.G.S., secondo cui, a fronte della data (nella specie 14.12.2012) di pubblicazione del Com. Uff., il reclamo, proposto entro i sette gironi successivi, deve essere inviato contestualmente alla controparte (nella specie lo è stato, invece, solo il 31.1.2013).

Ne discende la pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Si soggiunge, comunque, che anche nel merito il gravame non può essere accolto, risultando dagli atti che il Giuffrida ha svolto l'attività di segretario della società Acrd Acicatena senza aver *ottenuto* dal Settore Tecnico la richiesta sospensione e quindi in violazione degli artt. 33 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore, mentre il tesseramento del predetto come allenatore è intervenuto poi il 30.8.2011, come affermato dalla Commissione disciplinare e non contraddetto dallo stesso ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Giuffrida Salvatore.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. TONARELLI LEUCCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA N. 1060/1210PF11-12/MS/VDB DEL 3.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)

Il sig. Leuccio Tonarelli propone ricorso avverso la sanzione della inibizione di anni 3 inflittagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale con la decisione del 10 gennaio 2013 di cui al C.U. n. 57/CDN.

L'impugnata decisione è conseguenza dell'accertamento dei fatti di cui all'atto del 3.9.2012 con cui la Procura Federale ha deferito innanzi alla C.D.N.:

1) il sig. Leuccio Tonarelli, vice presidente dell'A.S.D. Orlandia 97, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per avere pronunciato una frase offensiva all'indirizzo della calciatrice Cristina Coletta e per averla colpita con un violento schiaffo sulla guancia destra, procurandole contusioni, giudicate guaribili in giorni 14, prorogate, successivamente, in ulteriori giorni 10 di riposo;

2) la sig.ra Cristina Coletta, all'epoca dei fatti calciatrice dell'A.S.D. Orlandia 97, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 15, commi 1 e 2, C.G.S. per essersi rifiutata di partire per Napoli per disputare l'ultima gara del campionato, per aver pronunciato all'indirizzo del sig. Leuccio Tonarelli una frase volgare ed offensiva e per avere sporto la querela contro il medesimo predetto dirigente, che aveva colpito la stessa con un violento schiaffo sulla guancia destra, senza chiedere l'autorizzazione alla F.I.G.C. in deroga alla clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C.;

3) le calciatrici tesserate con la società A.S.D. Orlandia 97, Melania Ricci, Anna Morello, Clara Lazzara, Valentina Minciullo, Maria Cusmà Piccione, Fabiana Vitale, Rita Zodda, Nunziatina Spinella, Diletta Trassari, Gaia Fabio e Alessia Cianci, tutte tesserate, quantomeno all'epoca dei fatti, per l'A.S.D. Orlandia, per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per essersi rifiutate di proseguire la trasferta per Napoli per disputare l'ultima gara del Campionato Femminile di Serie A2, in segno di solidarietà in favore della collega Cristina Coletta;

4) la società A.S.D. Orlandia 97 (di seguito anche "Orlandia") per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, C.G.S..

L'indagine della Procura Federale trova avvio nella denuncia presentata in data 22.5.2012, allo stesso organo inquirente, dalla sig.ra Valeria Catania, presidente dell'A.S.D. Orlandia 97, con

cui veniva segnalata la circostanza che in occasione della trasferta a Napoli per l'ultimo incontro di Campionato di Calcio Femminile, Categoria A2, che si sarebbe dovuto giocare il 6.5.2012 con la A.S.D. Carpisa/Yamamay Napoli, era insorta una lite tra il sig. Leuccio Tonarelli, allenatore e vicepresidente dell'Orlandia, e la calciatrice Cristina Coletta. Nell'occasione, quest'ultima, dopo aver pronunciato frasi offensive nei confronti del dirigente, provocandone peraltro una reazione verbale, aveva abbandonato la comitiva dichiarando che non avrebbe partecipato alla trasferta. Le altre atlete, invece, ad eccezione di due, giunte a Messina l'automezzo utilizzato per la trasferta di cui si è detto, avevano manifestato la decisione di interrompere la trasferta medesima e fare, quindi, rientro ai rispettivi propri domicili, giustificando la loro decisione in relazione al loro stato d'animo conseguente alla gravità dei fatti accaduti e, così, obbligando la società a comunicare alla squadra ospitante, la rinuncia a partecipare alla gara, con le conseguenze che tale atto comportava.

Vista la denuncia, la Procura Federale attivava una approfondita indagine, provvedendo anche all'audizione dei soggetti in qualche modo coinvolti nella vicenda, e giungeva alle conclusioni di cui all'atto di deferimento, di seguito, in sintesi, riassunte.

Le calciatrici Coletta e la Cianci, militanti con l'Orlandia da 3 anni, beneficiavano di un alloggio loro fornito dalla società. Le predette avrebbero dovuto lasciare detto alloggio al termine del campionato in corso. Per questo motivo le due atlete avevano richiesto al Tonarelli di poter portare con sé, in occasione della trasferta a Napoli, i bagagli contenenti gli effetti personali che avrebbero poi consegnato ai famigliari venuti a Napoli per assistere all'incontro di calcio.

Secondo la versione dei fatti come rappresentati dalle due calciatrici, il Tonarelli avrebbe risposto evasivamente, riservandosi la decisione prima della partenza. Risposta in realtà mai pervenuta.

Il 5 maggio in occasione del raduno per la trasferta, la Coletta e la Cianci erano rimaste presso l'abitazione per il confezionamento dei bagagli contenenti gli oggetti personali, che avevano, poi, inviato insieme alle borse da gioco sull'auto di una compagna di squadra, Nunziatina Spinella. Mentre attendevano l'arrivo del pullman, erano state raggiunte da una telefonata di una loro compagna che le avvisava che, attese le limitate dimensioni dell'automezzo ed il relativo ridotto spazio a disposizione per le borse da gioco, il Tonarelli non aveva caricato il bagaglio, lasciandolo presso la sede della società.

Tale decisione avrebbe irritato a tal punto la Coletta che, a suo dire, all'arrivo del pullman, era salita a bordo e recuperata la propria borsa, aveva comunicato al Tonarelli che non sarebbe partita per Napoli, non essendo sua intenzione viaggiare in condizioni "tanto disagiate". Visto il fermo atteggiamento della calciatrice decisa a non partire, nonostante l'intervento del Tonarelli, quest'ultimo aveva una reazione che culminava in una frase offensiva, pronunciata in siciliano "cacà Coletta" (sostanzialmente equivalente al "vaff....."). A dire della stessa calciatrice, ciò determinava una altrettanto offensiva reazione della stessa, che apostrofava il vicepresidente con un "vaff..... tu". Sempre a dire della Coletta, in conseguenza di questa frase il Tonarelli si sarebbe scagliato contro la giovane calciatrice e, malgrado la presenza della calciatrice Cianci che si frapponeva tra i due, il Tonarelli sarebbe riuscito a colpire con un "ceffone" la ragazza. Il conseguente parapiglia scatenatosi veniva subito sedato dall'intervento dell'altro dirigente sig. Fogliani, che allontanava il Tonarelli, mentre alcune compagne di squadra cercavano di rasserenare gli animi.

Sedata la lite, la Coletta si allontanava mentre il pullman con a bordo le altre calciatrici partiva verso Messina, ove giunto, le calciatrici comunicavano, tramite il loro capitano Anna Morello, l'intenzione di non proseguire il viaggio, considerata la gravità dei fatti accaduti e, anzi, la volontà di fare rientro a Capo d'Orlando con un diverso mezzo di trasporto. Decisione, questa, dalla quale si dissociavano solo due calciatrici (Sardu e Soro).

Preso atto dell'accaduto alla società non era rimasto altro che comunicare alla Carpisa/Yamamay Napoli la propria impossibilità di presentarsi per la disputa della gara.

La Coletta, riferiti i fatti così come prima esposti indicava, a conferma degli stessi, le persone presenti e, segnatamente, la calciatrice Cianci che, trovandosi a stretto contatto con l'amica, aveva in parte subito l'aggressione del Tonarelli nel momento in cui questi aveva colpito, con un violento schiaffo, la Coletta. Quest'ultima, inoltre, aggiungendo di essere stata, in passato, oggetto di poco

gradite espressioni a sfondo sessuale, da parte del Tonarelli, riferiva che dopo l'accaduto, a causa del permanere di un forte dolore al viso, era stata costretta a recarsi al pronto soccorso dell'Ospedale civico accompagnata dalla mamma di una compagna, la sig.ra Vanessa Iuculano, ove le veniva diagnosticata *“una contusione Temporo-mandibolare dx post-traumatica con una prognosi di gg. 14”*. Successivamente, quindi, si era recata al locale Commissariato di polizia per sporgere denuncia-querela, per i reati di “lesioni, ingiurie e minacce”.

La Procura Federale sentiva anche il Tonarelli, che, pur sostanzialmente ammettendo la lite, negava di aver rivolto frasi offensive alla Coletta e, soprattutto, di averla colpita con uno schiaffo al volto.

Venivano, inoltre, sentiti, oltre al dirigente accompagnatore sig. Fogliani, anche tutte le atlete partecipanti alla trasferta, con esito contrastante non avendo le più, visto o ritenuto di riferire l'episodio dello schiaffo.

Ad eccezione delle due calciatrici Sardu e Soro, tutte le altre, però, ammettevano di essersi rifiutate di proseguire la trasferta per Napoli e di rientrare in sede con il pullman.

Disposto il deferimento, nei termini sopra precisati, la C.D.N. fissava la seduta per la discussione. Le calciatrici depositavano memoria difensiva con la quale, in via principale, chiedevano il proscioglimento con riferimento alla contestazione di aver rifiutato di proseguire il viaggio alla volta di Napoli e quindi per la mancata partecipazione alla relativa gara di campionato, adducendo di aver assunto la decisione in presenza di uno stato di necessità causato dal fatto ingiusto posto in essere dal Tonarelli, che avrebbe provocato in tutte le giovani il comprensibile timore che potesse compiere atti violenti anche nei loro confronti. In subordine, le calciatrici chiedevano l'applicazione di una sanzione mite.

In ordine alla contestazione, mossa alla sola Coletta, di violazione della c.d. clausola compromissoria, prevista dall'art. 30 dello Statuto, per aver sporto denuncia-querela nei confronti del dirigente Leuccio Tonarelli, senza aver prima richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione F.I.G.C., si richiedeva il proscioglimento sotto un duplice profilo: assenza dell'elemento soggettivo e perseguibilità d'ufficio del reato.

All'inizio della seduta innanzi alla C.D.N., Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore, depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S.. Su detta istanza la Commissione adottava la seguente ordinanza: *“rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, le Signore Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore [“pena base, per tutte, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate ciascuna, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a 1 gara, da scontarsi in gare ufficiali;];*

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle predette”.

Il procedimento proseguiva, quindi, nei confronti delle altre parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, riportandosi al deferimento, concludeva per l'irrogazione delle seguenti

sanzioni: squalifica per 2 giornate ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali alle calciatrici Maria Rita Zodda e Nunziatina Spinella; squalifica per mesi 6 e ammenda di €500,00 alla calciatrice Cristina Coletta; inibizione di anni 1 al dirigente Leuccio Tonarelli; ammenda di €1.500,00 per la Società A.S.D. Orlandia 97. Il legale della Coletta, si riportava, invece, alle memorie difensive, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

All'esito del dibattimento la C.D.N. riteneva «ampiamente provati» i fatti nella loro obbiettiva gravità. In particolare, ritiene il giudice di *prime cure*, che «non sembra potersi revocare in dubbio che il Tonarelli abbia colpito la Coletta con un violento schiaffo, fatto questo estremamente grave che si pone come causa prima di quanto poi accaduto». Secondo la Commissione la circostanza trova conferma non solo nelle affermazioni della Coletta, ma anche nelle affermazioni della Spinella, della Zodda «e soprattutto dalla Cianci (all. 14) le cui dichiarazioni in ordine agli accadimenti, appaiono precise e circostanziate». Ma ciò che elimina ogni residuo dubbio, a dire della C.D.N., «è il certificato del pronto soccorso del nosocomio di S. Agata di Militello rilasciato in data 5.5.2012 alle ore 13,26 (poco dopo i fatti) in cui è riportata la diagnosi di “*trauma emivolto dx con sospetta lussazione mandibolare*”.

La C.D.N. reputa, poi, «ininfluente, ai fini della sanzione, appurare se le espressioni offensive siano state pronunciate prima dal Tonarelli o dalla Coletta, essendo le stesse comunque sufficienti ad integrare, per entrambi la violazione contestata con l'atto di incolpazione; così come, per la Coletta, il manifestato rifiuto di partire e la violazione della clausola compromissoria, realizzatasi con la presentazione della denuncia-querela, costituiscono una palese violazione degli artt. 1 comma 1 e 2 e dell'art. 15 C.G.S.. La Coletta, infatti, ha ammesso di essersi rifiutata di partire per Napoli, di aver profferito frasi offensive all'indirizzo del proprio dirigente Tonarelli ed infine di aver presentato nei confronti di quest'ultimo una denuncia-querela, senza richiedere la prescritta autorizzazione».

In ordine alla violazione della c.d. clausola compromissoria, secondo la C.D.N. «non può invocarsi, come prospettato nell'atto difensivo, né la carenza dell'elemento soggettivo essendo la presunta azione della denuncia-querela, un atto assolutamente volontario, né tantomeno la ipotizzata perseguibilità d'ufficio dei fatti essendo gli stessi al momento della presentazione dell'atto introduttivo perseguibili a querela di parte per essere la prognosi indicata dai sanitari del p.s. inferiore ai 20 giorni».

Quanto, poi, al rifiuto di partire manifestato dalla calciatrice Coletta ancor prima degli accadimenti di cui trattasi, lo stesso non potrebbe essere giustificato dal diniego espresso dal Tonarelli, di non caricare i bagagli personali.

Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene la C.D.N. che si debba tener conto del fatto che «le violazioni poste in essere dalla Coletta sono la diretta conseguenza del comportamento assolutamente deprecabile ed insensato compiuto dal Tonarelli, e pertanto potrà essere contenuta nel minimo edittale di mesi sei di squalifica ed €500,00 di ammenda. Sono altresì responsabili, per il rifiuto di recarsi a Napoli per la gara con la Società A.S.D. Carpisa tutte le calciatrici deferite, la maggior parte delle quali hanno definito il presente giudizio, con il patteggiamento. Alle restanti due Maria Rita Zodda e Nunziatella Spinella deve essere inflitta la sanzione di due turni di squalifica.

La sanzione più grave deve essere posta a carico del Tonarelli, non tanto e non solo per aver fatto ricorso alla violenza, ma anche e soprattutto perché per il ruolo rivestito avrebbe dovuto gestire la situazione venutasi a creare con maggior senso di responsabilità. Sanzione equa appare quella di anni 3 di inibizione.

La società A.S.D. Orlandia 97, deve essere sanzionata con un'ammenda di €1.500,00».

Avverso la predetta decisione propone reclamo, per quanto rileva nel presente procedimento, il sig. Leuccio Tonarelli, come rappresentato e assistito.

Espone il reclamante come debba sorgere spontaneo «il sospetto di false dichiarazioni da parte di Spinella, Zodda, Cianci e soprattutto della stessa Coletta, per questi motivi:

- 1) La Procura Federale ha interrogato complessivamente 18 (diciotto) persone, e di queste solo 4 Coletta inclusa, avrebbero visto il presunto schiaffo.
- 2) Zodda e Spinella avevano dormito la sera prima della programmata partenza per Napoli

nel medesimo appartamento (peraltro senza il permesso della Società) di Coletta e Cianci (dichiarazione di Cianci) senza apparente motivo.

A) La diagnosi riportata sul referto del pronto soccorso del nosocomio di Sant'Agata Militello non è quella riportata nel provvedimento della C.D.N. "*trauma emivolto dx con sospetta lussazione mandibolare*". È, infatti proprio la Coletta che riferisce sulla fattispecie.

B) La calciatrice Coletta Cristina è affetta da parecchio tempo da una sub lussazione mandibolare dx, così come riportato dalla relazione medica del Dott. Salvatore Monastra, medico sociale dell'Orlandia 97, rilasciata in data 15.12.2010».

Ma a prescindere dalle predette circostanze e considerazioni, ciò che ad avviso del reclamante «non deve lasciare alcun dubbio sull'infondatezza delle accuse rivolte al ricorrente e sull'ingiustizia del provvedimento sanzionatorio della C.D.N. che le ha ritenute sussistenti è l'ultima ma fondamentale circostanza che si espone.

Com'è noto, per i superiori fatti, la Coletta ha presentato denuncia/querela presso la questura di Messina, Commissariato P.S. di Capo d'Orlando, per presunte percosse, lesioni, ingiurie e minacce.

A seguito di iscrizione di notizia di reato e di approfondite indagini effettuate dal Commissariato di Polizia di Capo d'Orlando, durante le quali sono state interrogate le persone presenti ai fatti, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, concluse le indagini preliminari, ha citato in giudizio l'odierno ricorrente, innanzi al Giudice di Pace di Naso, soltanto per i reati di ingiuria e minacce, evidentemente (all. 3) ritenendo di non dover procedere per i reati di percosse e lesioni e ciò a fronte di un ben preciso obbligo di legge di esercitare l'azione penale anche per questi reati qualora, in presenza della querela della presunta persona offesa, avesse ritenuto la fondatezza di quanto riferito dalla Coletta in ordine alle percosse e alle lesioni e la sussistenza degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio».

Conclude, quindi, il reclamante chiedendo che l'adita Corte «voglia annullare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale o, in subordine, riformare in parte la sanzione».

Ritiene questa C.G.F. che il reclamo proposto dal sig. Leuccio Tonarelli meriti soltanto parziale accoglimento nei termini di seguito meglio precisati.

I fatti nella loro sostanziale dinamica e cronologico svolgimento appaiono pacifici e, comunque, ampiamente accertati dalle approfondite indagini espletate dall'organo inquirente federale e dalla relativa documentazione acquisita. Segnatamente, è certamente provata la sussistenza dell'uso di reciproche espressioni offensive tra Tonarelli e Coletta. Il nodo principale attorno a cui si snoda l'atto di appello rimane, invece, quello dello schiaffo con il quale, secondo quanto riferito dalla calciatrice direttamente interessata e secondo la prospettazione della Procura Federale, come poi accolta dal Giudice di *prime cure*, il Tonarelli avrebbe colpito al volto la Coletta e che, viceversa, il reclamante nega di aver mai inferto. Ma anche su questo punto può ritenersi raggiunta la prova che il reclamante abbia effettivamente dato un ceffone alla calciatrice, per le ragioni di seguito specificate.

Anzitutto, già gli stessi attori protagonisti della vicenda direttamente o indirettamente ammettono lo scambio di reciproche espressioni offensive e, comunque, non contestano il fatto, pur fornendone, ovviamente, opposte versioni, specie al fine di giustificare il proprio rispettivo comportamento.

Il Tonarelli, nelle sue dichiarazioni, afferma, tra l'altro, che in occasione dell'animata discussione di cui trattasi, dopo essere stato insultato verbalmente, si era innervosito e diceva alla Coletta di andare via «*altrimenti sarei stato capace di picchiarla*». Prosegue il Tonarelli: «*per tutta risposta la Coletta ritornava sui suoi passi minacciosa e tentava di aggredirmi, intervenivano alcune atlete e il dirigente Fogliani per sedare gli animi*».

La Coletta, dal canto suo, ricostruisce così i momenti centrali della vicenda: «*al momento dell'arrivo dell'autobus sono salita a bordo, ho preso la mia borsa da gara, e sono scesa dicendo al sig. Tonarelli, che era seduto ai primi posti, che non sarei partita per Napoli [...] il Tonarelli si alterava sempre di più fino a rivolgersi nei miei confronti con un insulto in siciliano "o caca" [...] cui io rispondevo dandogli del "pezzo di merda"; dopo di ciò allontanandomi mi sono resa conto che il Tonarelli Leuccio si era alzato dal suo posto ed era sceso dall'autobus per venirmi addosso*

[...] nonostante vi fosse Alessia di mezzo, mi colpiva al volto con un ceffone a mano piena precisamente alla parte destra della mascella [...] ho cercato a mia volta di colpirlo».

La circostanza è, poi, confermata da numerose delle atlete presenti, tra le quali, ad esempio, Fabio Gaia, Cusmà Piccione Maria, Radici Melania, Trassari Diletta, che riferiscono che appena il bus della squadra giunse sotto casa delle compagne Coletta e Cianci, a causa della questione legata ai bagagli personali delle stesse si è acceso un diverbio tra Tonarelli e Coletta. Quest'ultima, dunque, si rifiutava di partire per la trasferta di Napoli ed inveiva verbalmente contro il Tonarelli, che replicava rivolgendosi alla calciatrice la frase *“o caca Coletta”*, e quest'ultima rispondeva: *“Vaff. stronzo”*. Le calciatrici prima indicate dichiaravano, inoltre, che Tonarelli e Coletta stavano per venire alle mani ma la Coletta veniva trattenuta da alcune compagne mentre il Tonarelli dal dirigente Fogliani; il Tonarelli pronunciava, in questo frangente, la frase *«vai via altrimenti sono capace di picchiarti anche se sei donna»*.

La stessa suddetta Alessia Cianci, sentita dalla Procura Federale, dichiarava, tra l'altro, che, una volta giunto il pullman a 18 posti, ovvero il numero dei partecipanti alla trasferta, *«la Coletta saliva sul pullman e prendendo il suo borzone da calcio comunicava al Tonarelli che non sarebbe partita per la trasferta; ne scaturiva un diverbio [...] e il Tonarelli rispondeva con “o caca Coletta”; la Coletta [...] replicava con “stronzo”. La Coletta scendeva dal pullman ed il Tonarelli alzatosi dal suo posto con fare minaccioso la seguiva [...] non appena mi sono resa conto delle intenzioni aggressive del Tonarelli ho cercato di fermarlo mentre la Coletta si è girata per andargli incontro; a questo punto il Tonarelli è riuscito a colpire Cristina con un ceffone e Cristina si è difesa colpendolo con una manata e scalciano [...] la vicenda proseguiva con uno scambio di insulti»*.

Quanto, specificamente, all'episodio dello schiaffo vi è da dire che, a fronte delle ferme dichiarazioni contrarie del Fogliani (*«sono intervenuto così come alcune atlete per sedare gli animi ed evitare che venissero alle mani. Confermo che nessun contatto fisico c'è stato tra il Tonarelli e la Coletta»*), devono registrarsi le dichiarazioni di opposto tenore fornite dalle calciatrici Fabiana Vitale, Maria Rita Zodda e Nunziatina Spinella, che, appunto, hanno affermato di aver visto colpire il Tonarelli con uno schiaffo la Coletta. In particolare, Zodda e Spinella dichiarano che *«... mentre la Coletta stava per andare via il Tonarelli infuriatosi si avventava colpendola con uno schiaffo al viso»*. Nella stessa direzione militano, poi, le già sopra ricordate dichiarazioni della calciatrice Alessia Cianci.

Né può condividersi l'assunto del reclamante secondo cui occorrerebbe tenere in prevalente conto il fatto che la maggior parte delle calciatrici che presero parte alla trasferta non hanno confermato l'episodio. Queste, infatti, alcune sentite anche una seconda volta dalla Procura Federale, non hanno negato che il Tonarelli abbia colpito la Coletta, ma hanno invece dichiarato di non aver visto quanto esattamente accaduto in quanto alcune si trovavano sedute nella parte opposta del pullman rispetto alla sede di accadimento dei fatti, altre perché sono scese dal pullman quando già i due erano stati separati.

Peraltro, ulteriore importante conferma del ceffone può trarsi, come correttamente rilevato dalla C.D.N., dalla certificazione medica del Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Agata di Militello. Le deduzioni del reclamante non possono, neppure sul punto, trovare accoglimento. È vero, infatti, che è la stessa Coletta a denunciare di aver subito aggressione da persona a lei conosciuta, riferendo *“trauma emivolto dx con sospetta lussazione mandibolare”*, ma è altrettanto vero che, all'esito degli esami (rx art. temporo-mandibolare dx, rx art. temporo-mandibolare sn, visita audiologica), le conclusioni, con pari diagnosi, dei sanitari sono state le seguenti: *“contusione temporo mandibolare post traumatica da riferita aggressione”*.

Né significativi contrari argomenti possono trarsi dalla circostanza evidenziata dal reclamante secondo cui la Coletta *«è affetta da parecchio tempo da una sub lussazione mandibolare dx, così come riportato dalla relazione medica del Dott. Salvatore Monastra, medico sociale dell'Orlandia 97, rilasciata in data 15.12.2010»*. A parte il fatto che il referto medico che segnala problemi mandibolari alla ragazza risale ad oltre 2 anni addietro, sarebbe possibile replicare che, anche laddove ancora sussistenti al momento dello schiaffo, questo può aver anche aggravato le problematiche già eventualmente presenti. Peraltro, deve presumersi che gli esami e gli

accertamenti medici svolti dai sanitari dell'Ospedale consentivano di riscontrare se si trattava di contusione o di semplici esiti delle difficoltà mandibolari segnalate nel predetto certificato medico.

Completa il quadro, poi, il comportamento tenuto da tutte le altre calciatrici (ad eccezione di Sardu e Soro) che, giunte a Messina, hanno comunicato, per voce del capitano Anna Morello, la loro intenzione di non continuare il viaggio per Napoli «*a causa della gravità dell'episodio che si era creato all'atto della partenza*»: atteggiamento, questo, che si lascia più agevolmente spiegare quale conseguenza di un fatto grave, quale, appunto, un episodio di violenza, più che una mera aggressione verbale, capace di colpire profondamente le coscienze delle ragazze, tanto da indurle a quella decisione altrettanto grave, quanto probabilmente sofferta.

Neppure, infine, decisivi elementi a difesa apporta l'atto di citazione a giudizio del Tonarelli allegato dallo stesso al proprio reclamo. Il fatto che questi sia stato, appunto, citato a giudizio innanzi al Giudice di Pace di Naso per il reato di cui all'art. 621 (minacce) e per quello di cui all'art. 594 (offesa all'onore e decoro) del codice penale e non anche per percosse e lesioni non assume rilievo determinante ai fini del presente procedimento, sia per quanto si dirà di seguito, sia perché non vi è prova di archiviazione del relativo procedimento penale aperto a seguito della querela proposta dalla Coletta anche, appunto, per lesioni e percosse. Anzi, per la precisione, la circostanza dell'archiviazione non è stata nemmeno affermata o dedotta e non è, dunque, possibile ad oggi concludere che il predetto procedimento non avrà seguito.

Ma, a prescindere da queste considerazioni, deve osservarsi come esuli dal presente giudizio sportivo ogni valutazione effettuata a diversi fini dagli organi della giustizia ordinaria. Più volte, in tale prospettiva, questa Corte ha avuto modo di ribadire che le decisioni adottate in questa sede non possono e non vogliono in alcun modo interferire con le diverse ed autonome valutazioni effettuate in ossequio alle disposizioni ed ai principi dell'ordinamento penale, nei termini e secondo il rito dallo stesso previsto.

Peraltro, a tal proposito, le stesse sezioni unite di questa C.G.F. hanno osservato come debba essere negata la sussistenza della pregiudiziale influenza del procedimento penale su quello disciplinare sportivo. «E' storicamente radicato il principio secondo cui all'autonomia dell'ordinamento settoriale sportivo debba corrispondere la libera determinazione dei criteri regolatori dell'ammissione della permanenza in essi di chi ne abbia interesse. L'organizzazione, la struttura, il plesso normativo dell'ordinamento settoriale devono, pertanto, riflettere il sistema di valori e fini eletti dall'ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l'ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l'autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell'approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore» (così, ad esempio, Corte di Giustizia Federale, sez. un., Com. Uff. n. 019/CGF del 2.8.2012).

Deve, poi, ricordarsi come l'autonomia dell'ordinamento sportivo trovi fondamento anche «nella norma costituzionale di cui all'art. 18, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo» (cfr. Cassazione, 27 settembre 2006, n. 21006, in *Guida al dir.*, 2006, n. 46, p. 59 (s.m.); Cassazione, 28 settembre 2005, n. 18919, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, f. 7/8). Se, pertanto, si muove dalla premessa della indiscutibile autonomia dell'ordinamento sportivo, deve riconoscersi alle federazioni sportive nazionali il correlativo potere di emanare norme interne per l'ordinato svolgimento delle competizioni sportive e, di conseguenza, che agli organi delle stesse deve anche essere riservato il giudizio sull'osservanza di siffatte norme.

Del resto, è forse opportuno ancora una volta ribadire, per quanto ovvio, che i provvedimenti emanati in conseguenza dell'applicazione delle regole dell'ordinamento sportivo sono destinati a produrre i loro effetti all'interno dell'ordinamento medesimo e solo in via eventuale e, comunque, indiretta gli stessi possono riflettersi nell'ordinamento generale, rispetto al quale, pertanto, non possono che rimanere irrilevanti.

Se ne deve, in altri termini, desumere che «il logico corollario dell'autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell'ambito endofederale è l'omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l'appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e

necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell'ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l'autonomia dell'ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall'ordinamento statale.

Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare in linea generale la niente affatto obbligata permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l'ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d'altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto» (così, ancora, Corte di Giustizia Federale, sez. un., Com. Uff. n. 019/CGF del 2 agosto 2012).

Quanto, infine, alla determinazione della sanzione occorre di certo ribadire la gravità delle condotte di cui trattasi, anche, come esattamente evidenziato dalla C.D.N., «per il ruolo rivestito» dal Tonarelli, che «avrebbe dovuto gestire la situazione venutasi a creare con maggior senso di responsabilità». Correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha irrogato una sanzione più grave di quella richiesta (un anno di inibizione) dalla stessa Procura Federale. Tuttavia, una complessiva lettura degli accadimenti di cui trattasi e la considerazione del presumibile stato d'animo dei protagonisti inducono questa Corte a ritenere possibile una rideterminazione e conseguente riduzione della sanzione dell'inibizione, nei termini di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Tonarelli Leuccio, riduce la sanzione inflitta ad anni 2 e mesi 6 di inibizione. Û

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. ORLANDIA 97 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI (NOTA N. 1060/1210PF11-12/MS/VDB DEL 3.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)

L'A.S.D. Orlandia 97 propone ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di €1500,00 alla stessa inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale con la decisione del 10 gennaio 2013 di cui al Com. Uff. n. 57/CDN.

L'impugnata decisione è conseguenza dell'accertamento dei fatti di cui all'atto del 3.9.2012 con cui la Procura Federale ha deferito innanzi alla C.D.N.:

5) il sig. Leuccio Tonarelli, vice presidente dell'A.S.D. Orlandia 97, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per avere pronunciato una frase offensiva all'indirizzo della calciatrice Cristina Coletta e per averla colpita con un violento schiaffo sulla guancia destra, procurandole contusioni, giudicate guaribili in giorni 14, prorogate, successivamente, in ulteriori giorni 10 di riposo;

6) la sig.ra Cristina Coletta, all'epoca dei fatti calciatrice dell'A.S.D. Orlandia 97, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 15, commi 1 e 2, C.G.S. per essersi rifiutata di partire per Napoli per disputare l'ultima gara del campionato, per aver pronunciato all'indirizzo del sig. Leuccio Tonarelli una frase volgare ed offensiva e per avere sporto la querela contro il

medesimo predetto dirigente, che aveva colpito la stessa con un violento schiaffo sulla guancia destra, senza chiedere l'autorizzazione alla F.I.G.C. in deroga alla clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C.;

7) le calciatrici tesserate con la società A.S.D. Orlandia 97, Melania Ricci, Anna Morello, Clara Lazzara, Valentina Minciullo, Maria Cusmà Piccione, Fabiana Vitale, Rita Zodda, Nunziatina Spinella, Diletta Trassari, Gaia Fabio e Alessia Cianci, tutte tesserate, quantomeno all'epoca dei fatti, per l'A.S.D. Orlandia, per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per essersi rifiutate di proseguire la trasferta per Napoli per disputare l'ultima gara del Campionato Femminile di Serie A2, in segno di solidarietà in favore della collega Cristina Coletta;

8) la società A.S.D. Orlandia 97 (di seguito anche "Orlandia") per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, C.G.S..

L'indagine della Procura Federale trova avvio nella denuncia presentata in data 22.5.2012, allo stesso organo inquirente, dalla sig.ra Valeria Catania, presidente dell'A.S.D. Orlandia 97, con cui veniva segnalata la circostanza che in occasione della trasferta a Napoli per l'ultimo incontro di Campionato di Calcio Femminile, Categoria A2, che si sarebbe dovuto disputare il 6.5.2012 con la A.S.D. Carpisa/Yamamay Napoli, era insorta una lite tra il sig. Leuccio Tonarelli, allenatore e vicepresidente dell'Orlandia, e la calciatrice Cristina Coletta. Nell'occasione, quest'ultima, dopo aver pronunciato frasi offensive nei confronti del dirigente, provocandone peraltro una reazione verbale, aveva abbandonato la comitiva dichiarando che non avrebbe partecipato alla trasferta. Le altre atlete, invece, ad eccezione di due, giunte a Messina l'automezzo utilizzato per la trasferta di cui si è detto, avevano manifestato la decisione di interrompere la trasferta medesima e fare, quindi, rientro ai rispettivi propri domicili, giustificando la loro decisione in relazione al loro stato d'animo conseguente alla gravità dei fatti accaduti e, così, obbligando la società a comunicare alla squadra ospitante, la rinuncia a partecipare alla gara, con le conseguenze che tale atto comportava.

Vista la denuncia, la Procura Federale attivava una approfondita indagine, provvedendo anche all'audizione dei soggetti in qualche modo coinvolti nella vicenda, e giungeva alle conclusioni di cui all'atto di deferimento, di seguito, in sintesi, riassunte.

Le calciatrici Coletta e la Cianci, militanti con l'Orlandia da 3 anni, beneficiavano di un alloggio loro fornito dalla società. Le predette avrebbero dovuto lasciare detto alloggio al termine del campionato in corso. Per questo motivo le due atlete avevano richiesto al Tonarelli di poter portare con sé, in occasione della trasferta a Napoli, i bagagli contenenti gli effetti personali che avrebbero poi consegnato ai famigliari venuti a Napoli per assistere all'incontro di calcio.

Secondo la versione dei fatti come rappresentati dalle due calciatrici, il Tonarelli avrebbe risposto evasivamente, riservandosi la decisione prima della partenza. Risposta in realtà mai pervenuta.

Il 5 maggio in occasione del raduno per la trasferta, la Coletta e la Cianci erano rimaste presso l'abitazione per il confezionamento dei bagagli contenenti gli oggetti personali, che avevano, poi, inviato insieme alle borse da gioco sull'auto di una compagna di squadra, Nunziatina Spinella. Mentre attendevano l'arrivo del pullman, erano state raggiunte da una telefonata di una loro compagna che le avvisava che, attese le limitate dimensioni dell'automezzo ed il relativo ridotto spazio a disposizione per le borse da gioco, il Tonarelli non aveva caricato il bagaglio, lasciandolo presso la sede della società.

Tale decisione avrebbe irritato a tal punto la Coletta che, a suo dire, all'arrivo del pullman, era salita a bordo e recuperata la propria borsa, aveva comunicato al Tonarelli che non sarebbe partita per Napoli, non essendo sua intenzione viaggiare in condizioni "tanto disagiate". Visto il fermo atteggiamento della calciatrice decisa a non partire, nonostante l'intervento del Tonarelli, quest'ultimo aveva una reazione che culminava in una frase offensiva, pronunciata in siciliano "cacà Coletta" (sostanzialmente equivalente al "vaff....."). A dire della stessa calciatrice, ciò determinava una altrettanto offensiva reazione della stessa, che apostrofava il vicepresidente con un "vaff..... tu". Sempre a dire della Coletta, in conseguenza di questa frase il Tonarelli si sarebbe scagliato contro la giovane calciatrice e, malgrado la presenza della calciatrice Cianci che si

frapponeva tra i due, il Tonarelli sarebbe riuscito a colpire con un “ceffone” la ragazza. Il conseguente parapiglia scatenatosi veniva subito sedato dall’intervento dell’altro dirigente sig. Fogliani, che allontanava il Tonarelli, mentre alcune compagne di squadra cercavano di rasserenare gli animi.

Sedata la lite, la Coletta si allontanava mentre il pullman con a bordo le altre calciatrici partiva verso Messina, ove giunto, le calciatrici comunicavano, tramite il loro capitano Anna Morello, l’intenzione di non proseguire il viaggio, considerata la gravità dei fatti accaduti e, anzi, la volontà di fare rientro a Capo d’Orlando con un diverso mezzo di trasporto. Decisione, questa, dalla quale si dissociavano solo due calciatrici (Sardu e Soro).

Preso atto dell’accaduto alla società non era rimasto altro che comunicare alla Carpisa-Yamamay Napoli la propria impossibilità di presentarsi per la disputa della gara.

La Coletta, riferiti i fatti così come prima esposti indicava, a conferma degli stessi, le persone presenti e, segnatamente, la calciatrice Cianci che, trovandosi a stretto contatto con l’amica, aveva in parte subito l’aggressione del Tonarelli nel momento in cui questi aveva colpito, con un violento schiaffo, la Coletta. Quest’ultima, inoltre, aggiungendo di essere stata, in passato, oggetto di poco gradite espressioni a sfondo sessuale, da parte del Tonarelli, riferiva che dopo l’accaduto, a causa del permanere di un forte dolore al viso, era stata costretta a recarsi al pronto soccorso dell’Ospedale civico accompagnata dalla mamma di una compagna, la sig.ra Vanessa Iuculano, ove le veniva diagnosticata *“una contusione Temporo-mandibolare dx post-traumatica con una prognosi di gg. 14”*. Successivamente, quindi, si era recata al locale Commissariato di polizia per sporgere denuncia-querela, per i reati di “lesioni, ingiurie e minacce”.

La Procura Federale sentiva anche il Tonarelli, che, pur sostanzialmente ammettendo la lite, negava di aver rivolto frasi offensive alla Coletta e, soprattutto, di averla colpita con uno schiaffo al volto.

Venivano, inoltre, sentiti, oltre al dirigente accompagnatore sig. Fogliani, anche tutte le atlete partecipanti alla trasferta, con esito contrastante non avendo le più, visto o ritenuto di riferire l’episodio dello schiaffo.

Ad eccezione delle due calciatrici Sardu e Soro, tutte le altre, però, ammettevano di essersi rifiutate di proseguire la trasferta per Napoli e di rientrare in sede con il pullman.

Disposto il deferimento, nei termini sopra precisati, la C.D.N. fissava la seduta per la discussione. Le calciatrici depositavano memoria difensiva con la quale, in via principale, chiedevano il proscioglimento con riferimento alla contestazione di aver rifiutato di proseguire il viaggio alla volta di Napoli e quindi per la mancata partecipazione alla relativa gara di campionato, adducendo di aver assunto la decisione in presenza di uno stato di necessità causato dal fatto ingiusto posto in essere dal Tonarelli, che avrebbe provocato in tutte le giovani il comprensibile timore che potesse compiere atti violenti anche nei loro confronti. In subordine, le calciatrici chiedevano l’applicazione di una sanzione mite.

In ordine alla contestazione, mossa alla sola Coletta, di violazione della c.d. clausola compromissoria, prevista dall’art. 30 dello Statuto, per aver sporto denuncia-querela nei confronti del dirigente Leuccio Tonarelli, senza aver prima richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione F.I.G.C., si richiedeva il proscioglimento sotto un duplice profilo: assenza dell’elemento soggettivo e perseguibilità d’ufficio del reato.

All’inizio della seduta innanzi alla C.D.N., Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore, depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Su detta istanza la Commissione adottava la seguente ordinanza: *“rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, le Signore Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore [“pena base, per tutte, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate ciascuna, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a 1 gara, da scontarsi in gare ufficiali;];*

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono

accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle predette”.

Il procedimento proseguiva, quindi, nei confronti delle altre parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, riportandosi al deferimento, concludeva per l'irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per 2 giornate ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali alle calciatrici Maria Rita Zodda e Nunziatina Spinella; squalifica per mesi 6 e ammenda di €500,00 alla calciatrice Cristina Coletta; inibizione di anni 1 al dirigente Leuccio Tonarelli; ammenda di €1.500,00 per la Società A.S.D. Orlandia 97. Il legale della Coletta, si riportava, invece, alle memorie difensive, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

All'esito del dibattimento la C.D.N. riteneva «ampiamente provati» i fatti nella loro obiettiva gravità. In particolare, ritiene il Giudice di *prime cure*, che «non sembra potersi revocare in dubbio che il Tonarelli abbia colpito la Coletta con un violento schiaffo, fatto questo estremamente grave che si pone come causa prima di quanto poi accaduto». Secondo la Commissione la circostanza trova conferma non solo nelle affermazioni della Coletta, ma anche nelle affermazioni della Spinella, della Zodda «e soprattutto dalla Cianci (all. 14) le cui dichiarazioni in ordine agli accadimenti, appaiono precise e circostanziate». Ma ciò che elimina ogni residuo dubbio, a dire della C.D.N., «è il certificato del pronto soccorso del nosocomio di S. Agata di Militello rilasciato in data 5.5.2012 alle ore 13,26 (poco dopo i fatti) in cui è riportata la diagnosi di “*trauma emivolto dx con sospetta lussazione mandibolare*”.

La C.D.N. reputa, poi, «ininfluente, ai fini della sanzione, appurare se le espressioni offensive siano state pronunciate prima dal Tonarelli o dalla Coletta, essendo le stesse comunque sufficienti ad integrare, per entrambi la violazione contestata con l'atto di incolpazione; così come, per la Coletta, il manifestato rifiuto di partire e la violazione della clausola compromissoria, realizzatasi con la presentazione della denuncia-querela, costituiscono una palese violazione degli artt. 1 comma 1 e 2 e dell'art. 15 C.G.S. La Coletta, infatti, ha ammesso di essersi rifiutata di partire per Napoli, di aver profferito frasi offensive all'indirizzo del proprio dirigente Tonarelli ed infine di aver presentato nei confronti di quest'ultimo una denuncia-querela, senza richiedere la prescritta autorizzazione».

In ordine alla violazione della c.d. clausola compromissoria, secondo la C.D.N. «non può invocarsi, come prospettato nell'atto difensivo, né la carenza dell'elemento soggettivo essendo la presunta azione della denuncia-querela, un atto assolutamente volontario, né tantomeno la ipotizzata perseguibilità d'ufficio dei fatti essendo gli stessi al momento della presentazione dell'atto introduttivo perseguibili a querela di parte per essere la prognosi indicata dai sanitari del p.s. inferiore ai 20 giorni».

Quanto, poi, al rifiuto di partire manifestato dalla calciatrice Coletta ancor prima degli accadimenti di cui trattasi, lo stesso non potrebbe essere giustificato dal diniego espresso dal Tonarelli, di non caricare i bagagli personali.

Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene la C.D.N. che si debba tener conto del fatto che «le violazioni poste in essere dalla Coletta sono la diretta conseguenza del comportamento assolutamente deprecabile ed insensato compiuto dal Tonarelli, e pertanto potrà essere contenuta nel minimo edittale di mesi sei di squalifica ed €500,00 di ammenda. Sono altresì responsabili, per il rifiuto di recarsi a Napoli per la gara con la Società ASD Carpisa tutte le calciatrici deferite, la

maggior parte delle quali hanno definito il presente giudizio, con il patteggiamento. Alle restanti due Maria Rita Zodda e Nunziatella Spinella deve essere inflitta la sanzione di due turni di squalifica.

La sanzione più grave deve essere posta a carico del Tonarelli, non tanto e non solo per aver fatto ricorso alla violenza, ma anche e soprattutto perché per il ruolo rivestito avrebbe dovuto gestire la situazione venutasi a creare con maggior senso di responsabilità. Sanzione equa appare quella di anni tre di inibizione.

La società A.S.D. Orlandia 97, deve essere sanzionata con un'ammenda di €1.500,00».

Avverso la predetta decisione propone reclamo l'A.S.D. Orlandia 97, evidenziando come sia stata la stessa società, per il tramite del suo presidente, a denunciare i fatti di cui trattasi alla Procura Federale.

Sottolinea, inoltre, la reclamante società come «oltre a subire la sconfitta per mancata presentazione alla gara, ha avuto assegnato dal Giudice Sportivo 1 punto di penalizzazione in classifica e addirittura una multa di €3.000,00 (».

Insomma, la società Orlandia avrebbe già subito pesanti sanzioni, oltre ad un rilevante danno all'immagine «che si era costruita negli anni anche con enormi sacrifici» e, pertanto, la stessa reclamante, a suo dire, dovrebbe «essere esclusa da ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, avendo la stessa messo in atto ogni adempimento per poter affrontare la trasferta (Bus, Hotel, materiale sportivo etc.) rimanendo anzi, la stessa Società danneggiata sotto molteplici profili dal comportamento messo in atto dai propri tesserati».

Conclude, quindi, la reclamante chiedendo che l'adita Corte voglia «riformare in tutto o in parte la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale».

Ritiene questa C.G.F. che il reclamo proposto dalla società Orlandia meriti accoglimento e che la sanzione inflitta dalla C.D.N. possa essere ridotta.

In tal ottica, ritiene questa Corte che possa essere valorizzata la circostanza che è stata la stessa società oggi reclamante a denunciare prontamente i fatti che hanno, poi, permesso una tempestiva indagine della Procura Federale e l'accertamento dei medesimi come, poi, confluì nel deferimento di cui trattasi.

Nella stessa direzione della riduzione della sanzione milita poi altra considerazione. L'Orlandia, come detto, è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte dei propri tesserati. Ed in tal ottica, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, non può non tenersi conto del fatto che, in parziale accoglimento dei separati autonomi reclami proposti dai propri tesserati principali protagonisti della vicenda, la sanzione a ciascuno degli stessi inflitta in primo grado è stata ridotta. Di conseguenza, dunque, ritiene questa Corte possibile la riduzione anche della sanzione irrogata alla società a titolo, appunto, come detto, di responsabilità oggettiva.

In definitiva, una complessiva rivalutazione della posizione e del comportamento tenuto nell'occasione dalla società e dal suo presidente, alla luce dell'esito dei giudizi d'appello proposti dal Tonarelli e dalla Coletta, conducono alla rideterminazione della sanzione dell'ammenda, nella misura di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Orlandia 97 di Capo d'Orlando (Messina), riduce la sanzione inflitta ad €800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA CALC. COLETTA CRISTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 15 COMMI 1 E 2 C.G.F., E 30 DELLO STATUTO F.I.G.C. – NOTA N. 1060/1210PF11-12/MS/VDB DEL 3.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.57/CDN del 10.1.2013)

La sig.ra Cristina Coletta propone ricorso avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 e dell'ammenda di €500,00 inflittagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale con la decisione del

10 gennaio 2013 di cui al Com. Uff. n. 57/CDN.

L'impugnata decisione è conseguenza dell'accertamento dei fatti di cui all'atto del 3.9.2012 con cui la Procura Federale ha deferito innanzi alla C.D.N.:

9) il sig. Leuccio Tonarelli, vice presidente dell'A.S.D. Orlandia 97, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per avere pronunciato una frase offensiva all'indirizzo della calciatrice Cristina Coletta e per averla colpita con un violento schiaffo sulla guancia destra, procurandole contusioni, giudicate guaribili in giorni 14, prorogate, successivamente, in ulteriori giorni 10 di riposo;

a. la sig.ra Cristina Coletta, all'epoca dei fatti calciatrice dell'A.S.D. Orlandia 97, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 15, commi 1 e 2, C.G.S. per essersi rifiutata di partire per Napoli per disputare l'ultima gara del campionato, per aver pronunciato all'indirizzo del sig. Leuccio Tonarelli una frase volgare ed offensiva e per avere sporto la querela contro il medesimo predetto dirigente, che aveva colpito la stessa con un violento schiaffo sulla guancia destra, senza chiedere l'autorizzazione alla F.I.G.C. in deroga alla clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C.;

b. le calciatrici tesserate con la soc. A.S.D. Orlandia 97, Melania Ricci, Anna Morello, Clara Lazzara, Valentina Minciullo, Maria Cusmà Piccione, Fabiana Vitale, Rita Zodda, Nunziatina Spinella, Diletta Trassari, Gaia Fabio e Alessia Cianci, tutte tesserate, quantomeno all'epoca dei fatti, per l'ASD Orlandia, per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per essersi rifiutate di proseguire la trasferta per Napoli per disputare l'ultima gara del campionato femminile di serie A2, in segno di solidarietà in favore della collega Cristina Coletta;

10) la società A.S.D. Orlandia 97 (di seguito anche "Orlandia") per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, C.G.S.

L'indagine della Procura Federale trova avvio nella denuncia presentata in data 22.5.2012, allo stesso organo inquirente, dalla sig.ra Valeria Catania, presidente dell'A.S.D. Orlandia 97, con cui veniva segnalata la circostanza che in occasione della trasferta a Napoli per l'ultimo incontro di Campionato di Calcio Femminile, Categoria A2, che si sarebbe dovuto disputare il 6.5.2012 con la A.S.D. Carpisa-Yamamay Napoli, era insorta una lite tra il sig. Leuccio Tonarelli, allenatore e vicepresidente dell'Orlandia, e la calciatrice Cristina Coletta. Nell'occasione, quest'ultima, dopo aver pronunciato frasi offensive nei confronti del dirigente, provocandone peraltro una reazione verbale, aveva abbandonato la comitiva dichiarando che non avrebbe partecipato alla trasferta. Le altre atlete, invece, ad eccezione di due, giunte a Messina l'automezzo utilizzato per la trasferta di cui si è detto, avevano manifestato la decisione di interrompere la trasferta medesima e fare, quindi, rientro ai rispettivi propri domicili, giustificando la loro decisione in relazione al loro stato d'animo conseguente alla gravità dei fatti accaduti e, così, obbligando la società a comunicare alla squadra ospitante, la rinuncia a partecipare alla gara, con le conseguenze che tale atto comportava.

Vista la denuncia, la Procura Federale attivava una approfondita indagine, provvedendo anche all'audizione dei soggetti in qualche modo coinvolti nella vicenda, e giungeva alle conclusioni di cui all'atto di deferimento, di seguito, in sintesi, riassunte.

Le calciatrici Coletta e la Cianci, militanti con l'Orlandia da 3 anni, beneficiavano di un alloggio loro fornito dalla società. Le predette avrebbero dovuto lasciare detto alloggio al termine del campionato in corso. Per questo motivo le due atlete avevano richiesto al Tonarelli di poter portare con sé, in occasione della trasferta a Napoli, i bagagli contenenti gli effetti personali che avrebbero poi consegnato ai familiari venuti a Napoli per assistere all'incontro di calcio.

Secondo la versione dei fatti come rappresentati dalle due calciatrici, il Tonarelli avrebbe risposto evasivamente, riservandosi la decisione prima della partenza. Risposta in realtà mai pervenuta.

Il 5 maggio in occasione del raduno per la trasferta, la Coletta e la Cianci erano rimaste presso l'abitazione per il confezionamento dei bagagli contenenti gli oggetti personali, che avevano, poi, inviato insieme alle borse da gioco sull'auto di una compagna di squadra, Nunziatina Spinella.

Mentre attendevano l'arrivo del pullman, erano state raggiunte da una telefonata di una loro compagna che le avvisava che, attese le limitate dimensioni dell'automezzo ed il relativo ridotto spazio a disposizione per le borse da gioco, il Tonarelli non aveva caricato il bagaglio, lasciandolo presso la sede della società.

Tale decisione avrebbe irritato a tal punto la Coletta che, a suo dire, all'arrivo del pullman, era salita a bordo e recuperata la propria borsa, aveva comunicato al Tonarelli che non sarebbe partita per Napoli, non essendo sua intenzione viaggiare in condizioni "tanto disagiate". Visto il fermo atteggiamento della calciatrice decisa a non partire, nonostante l'intervento del Tonarelli, quest'ultimo aveva una reazione che culminava in una frase offensiva, pronunciata in siciliano "cacà Coletta" (sostanzialmente equivalente al "vaff....."). A dire della stessa calciatrice, ciò determinava una altrettanto offensiva reazione della stessa, che apostrofava il vicepresidente con un "vaff..... tu". Sempre a dire della Coletta, in conseguenza di questa frase il Tonarelli si sarebbe scagliato contro la giovane calciatrice e, malgrado la presenza della calciatrice Cianci che si frapponeva tra i due, il Tonarelli sarebbe riuscito a colpire con un "ceffone" la ragazza. Il conseguente parapiglia scatenatosi veniva subito sedato dall'intervento dell'altro dirigente sig. Fogliani, che allontanava il Tonarelli, mentre alcune compagne di squadra cercavano di rasserenare gli animi.

Sedata la lite, la Coletta si allontanava mentre il pullman con a bordo le altre calciatrici partiva verso Messina, ove giunto, le calciatrici comunicavano, tramite il loro capitano Anna Morello, l'intenzione di non proseguire il viaggio, considerata la gravità dei fatti accaduti e, anzi, la volontà di fare rientro a Capo d'Orlando con un diverso mezzo di trasporto. Decisione, questa, dalla quale si dissociavano solo due calciatrici (Sardu e Soro).

Preso atto dell'accaduto alla società non era rimasto altro che comunicare alla Carpisa-Yamamay Napoli la propria impossibilità di presentarsi per la disputa della gara.

La Coletta, riferiti i fatti così come prima esposti indicava, a conferma degli stessi, le persone presenti e, segnatamente, la calciatrice Cianci che, trovandosi a stretto contatto con l'amica, aveva in parte subito l'aggressione del Tonarelli nel momento in cui questi aveva colpito, con un violento schiaffo, la Coletta. Quest'ultima, inoltre, aggiungendo di essere stata, in passato, oggetto di poco gradite espressioni a sfondo sessuale, da parte del Tonarelli, riferiva che dopo l'accaduto, a causa del permanere di un forte dolore al viso, era stata costretta a recarsi al pronto soccorso dell'Ospedale civico accompagnata dalla mamma di una compagna, la sig.ra Vanessa Iuculano, ove le veniva diagnosticata "*una contusione Temporo-mandibolare dx post-traumatica con una prognosi di gg. 14*". Successivamente, quindi, si era recata al locale Commissariato di polizia per sporgere denuncia-querela, per i reati di "lesioni, ingiurie e minacce".

La Procura federale sentiva anche il Tonarelli, che, pur sostanzialmente ammettendo la lite, negava di aver rivolto frasi offensive alla Coletta e, soprattutto, di averla colpita con uno schiaffo al volto.

Venivano, inoltre, sentiti, oltre al dirigente accompagnatore sig. Fogliani, anche tutte le atlete partecipanti alla trasferta, con esito contrastante non avendo le più, visto o ritenuto di riferire l'episodio dello schiaffo.

Ad eccezione delle due calciatrici Sardu e Soro, tutte le altre, però, ammettevano di essersi rifiutate di proseguire la trasferta per Napoli e di rientrare in sede con il pullman.

Disposto il deferimento, nei termini sopra precisati, la C.D.N. fissava la seduta per la discussione. Le calciatrici depositavano memoria difensiva con la quale, in via principale, chiedevano il proscioglimento con riferimento alla contestazione di aver rifiutato di proseguire il viaggio alla volta di Napoli e quindi per la mancata partecipazione alla relativa gara di campionato, adducendo di aver assunto la decisione in presenza di uno stato di necessità causato dal fatto ingiusto posto in essere dal Tonarelli, che avrebbe provocato in tutte le giovani il comprensibile timore che potesse compiere atti violenti anche nei loro confronti. In subordine, le calciatrici chiedevano l'applicazione di una sanzione mite.

In ordine alla contestazione, mossa alla sola Coletta, di violazione della c.d. clausola compromissoria, prevista dall'art. 30 dello Statuto, per aver sporto denuncia-querela nei confronti del dirigente Leuccio Tonarelli, senza aver prima richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione

F.I.G.C., l'interessata, come rappresentata, richiedeva il proscioglimento sotto un duplice profilo: assenza dell'elemento soggettivo e perseguibilità d'ufficio del reato.

All'inizio della seduta innanzi alla C.D.N., Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore, depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S. Su detta istanza la Commissione adottava la seguente ordinanza: *“rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, le Signore Cianci Alessia, Cusmà Piccione Maria, Morello Anna, Radice Melania, Minciullo Valentina, Trassari Diletta, Vitale Noemi Fabiana, Fabio Gaia, Lazzara Clara, tramite il proprio difensore [“pena base, per tutte, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate ciascuna, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a 1 (una) gara, da scontarsi in gare ufficiali;];*

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle predette”.

Il procedimento proseguiva, quindi, nei confronti delle altre parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, riportandosi al deferimento, concludeva per l'irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per 2 giornate ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali alle calciatrici Maria Rita Zodda e Nunziatina Spinella; squalifica per mesi 6 e ammenda di €500,00 alla calciatrice Cristina Coletta; inibizione di anni 1 al dirigente Leuccio Tonarelli; ammenda di €1.500,00 per la Società A.S.D. Orlandia 97. Il legale della Coletta, si riportava, invece, alle memorie difensive, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

All'esito del dibattimento la C.D.N. riteneva «ampiamente provati» i fatti nella loro obiettiva gravità. In particolare, ritiene il giudice di *prime cure*, che «non sembra potersi revocare in dubbio che il Tonarelli abbia colpito la Coletta con un violento schiaffo, fatto questo estremamente grave che si pone come causa prima di quanto poi accaduto». Secondo la Commissione la circostanza trova conferma non solo nelle affermazioni della Coletta, ma anche nelle affermazioni della Spinella, della Zodda «e soprattutto dalla Cianci (all. 14) le cui dichiarazioni in ordine agli accadimenti, appaiono precise e circostanziate». Ma ciò che elimina ogni residuo dubbio, a dire della C.D.N., «è il certificato del pronto soccorso del nosocomio di S. Agata di Militello rilasciato in data 5.5.2012 alle ore 13,26 (poco dopo i fatti) in cui è riportata la diagnosi di *“trauma emivolto dx con sospetta lussazione mandibolare”*».

La C.D.N. reputa, poi, «ininfluente, ai fini della sanzione, appurare se le espressioni offensive siano state pronunciate prima dal Tonarelli o dalla Coletta, essendo le stesse comunque sufficienti ad integrare, per entrambi la violazione contestata con l'atto di incolpazione; così come, per la Coletta, il manifestato rifiuto di partire e la violazione della clausola compromissoria, realizzatasi con la presentazione della denuncia-querela, costituiscono una palese violazione degli artt. 1 comma 1 e 2 e dell'art. 15 C.G.S.. La Coletta, infatti, ha ammesso di essersi rifiutata di partire per Napoli, di aver profferito frasi offensive all'indirizzo del proprio dirigente Tonarelli ed infine di aver presentato nei confronti di quest'ultimo una denuncia-querela, senza richiedere la prescritta autorizzazione».

In ordine alla violazione della c.d. clausola compromissoria, secondo la C.D.N. «non può

invocarsi, come prospettato nell'atto difensivo, né la carenza dell'elemento soggettivo essendo la presunta azione della denuncia-querela, un atto assolutamente volontario, né tantomeno la ipotizzata perseguibilità d'ufficio dei fatti essendo gli stessi al momento della presentazione dell'atto introduttivo perseguibili a querela di parte per essere la prognosi indicata dai sanitari del p.s. inferiore ai 20 giorni».

Quanto, poi, al rifiuto di partire manifestato dalla calciatrice Coletta ancor prima degli accadimenti di cui trattasi, lo stesso non potrebbe essere giustificato dal diniego espresso dal Tonarelli, di non caricare i bagagli personali.

Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene la C.D.N. che si debba tener conto del fatto che «le violazioni poste in essere dalla Coletta sono la diretta conseguenza del comportamento assolutamente deprecabile ed insensato compiuto dal Tonarelli, e pertanto potrà essere contenuta nel minimo edittale di mesi sei di squalifica ed €500,00 di ammenda. Sono altresì responsabili, per il rifiuto di recarsi a Napoli per la gara con la Società A.S.D. Carpisa tutte le calciatrici deferite, la maggior parte delle quali hanno definito il presente giudizio, con il patteggiamento. Alle restanti due Maria Rita Zodda e Nunziatella Spinella deve essere inflitta la sanzione di due turni di squalifica.

La sanzione più grave deve essere posta a carico del Tonarelli, non tanto e non solo per aver fatto ricorso alla violenza, ma anche e soprattutto perché per il ruolo rivestito avrebbe dovuto gestire la situazione venutasi a creare con maggior senso di responsabilità. Sanzione equa appare quella di anni tre di inibizione.

La società A.S.D. Orlandia 97, deve essere sanzionata con un'ammenda di €1.500,00».

Avverso la predetta decisione propone reclamo, per quanto rileva nel presente procedimento, la sig.ra Cristina Coletta, come rappresentata e assistita.

Dopo la ricostruzione dei fatti per cui è procedimento, parte reclamante censura la decisione della C.D.N. nella parte in cui, pur partendo da presupposti chiari, «arriva a negare interamente i propri assunti iniziali, non riconoscendo come giustificato dalla necessità di difendere la propria incolumità il comportamento posto in essere dall'odierna appellante mediante la proposizione della denuncia-querela».

Prosegue la reclamante: «quanto poi alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo della violazione, la Commissione Disciplinare Nazionale, stravolge il senso degli assunti difensivi della Coletta, laddove valuta la volontarietà del comportamento dell'odierna appellante in relazione alla proposizione della denuncia-querela e non, come invece sostenuto dalla deferita, in relazione alla violazione della c.d. clausola compromissoria.

Infine la Commissione Disciplinare Nazionale nega che il comportamento del Tonarelli integri un fatto perseguibile d'ufficio, sulla base dell'assunto che i Sanitari del Pronto Soccorso di S. Agata di Militello abbiano riconosciuto alla Coletta una prognosi inferiore ai 20 giorni (in specie 14 gg. n.d.r.).

Anche sul punto, tuttavia, la decisione dell'Organo di primo grado appare parziale e lacunosa e risente di una incompleta valutazione della documentazione probatoria raccolta durante le indagini dalla Procura Federale.

Invero, la Commissione Disciplinare Nazionale, omette, senza motivazione alcuna, di considerare il certificato medico rilasciato alla Coletta in data 18.5.2012 dalla Dott.ssa Parnofiello.

Tale certificazione, in totale continuità medico-diagnostica con il certificato di Pronto Soccorso, riconosce alla Coletta ulteriori giorni 10 di riposo e cure.

Ne deriva che il danno complessivo subito dalla Coletta a seguito dell'aggressione da parte del Tonarelli è stato di totali 24 gg. e, dunque, tale da configurare ai sensi dell'art. 582 c.p. un reato perseguibile d'ufficio.

Limitare la valutazione alla prima diagnosi, infatti, appare oltre che del tutto arbitrario, anche totalmente avulso dalla realtà.

Invero, ammettere una tale tesi sarebbe come affermare che le patologie mediche sono in generale valutabili integralmente alla prima visita e che non è possibile che successivamente intervengano complicazioni o aggravamenti».

Quanto, specificamente, alla contestazione in ordine alla violazione della clausola

compromissoria, la reclamante ribadisce che «il Tonarelli ha commesso ai danni della Coletta un fatto integrante un reato perseguibile d'ufficio per la denuncia del quale non vi è necessità di richiedere alcuna autorizzazione alla F.I.G.C.».

Richiama, a tal proposito, la reclamante, la disciplina relativa ai rapporti tra l'ordinamento statale e quello sportivo, regolati dalla legge n. 280/2003, ai sensi della quale «la materia penale deve essere rimessa alla giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Statale». Ne discenderebbe che «la Coletta non era obbligata a richiedere l'autorizzazione, in quanto la denuncia – querela presentata nei confronti del Tonarelli è stata recepita come *notitia criminis* di diversi reati – che non possono essere consentiti da nessuna norma federale – tra cui il reato di lesioni volontarie guaribili in totali 24 giorni (certificato di PS + certificato della Dott.ssa Parnofiello Antonella) e, dunque, tale da configurare ai sensi dell'art. 582 c.p. un reato perseguibile d'ufficio, con la conseguenza che in tali ipotesi, attesa la rilevanza del diritto leso per l'ordinamento statale, non vi è necessità di autorizzazione da parte della F.I.G.C. per la denuncia del fatto».

Ad ogni buon conto, deduce ancora la reclamante, anche laddove sussistente la violazione di cui trattasi, deve comunque escludersene la punibilità, attesa la carenza dell'elemento soggettivo.

A tal proposito, si legge testualmente in reclamo: «La Coletta, terrorizzata e lontana da casa (come dichiarato dalla stessa dinanzi al Dott. Lucarelli in data 13.7.2012), dovendo rimanere a Capo d'Orlando dopo l'aggressione subita, si è rivolta all'Autorità di Pubblica Sicurezza, con la sola intenzione di proteggersi da ulteriori possibili aggressioni ed ignorando, in assoluta buona fede, che tale comportamento potesse integrare la violazione dell'art. 30 dello Statuto Federale.

Ed invero, la Coletta ha in seguito dato prova di totale ossequio alle norme dell'ordinamento sportivo e in particolare al “vincolo di giustizia”, laddove, in ordine alle proprie spettanze economiche ha ritualmente adito alla Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. come risulta dal documento allegato n. 5 alle memorie di primo grado».

Deduce, poi, la Coletta che anche ammesso che la violazione sussista, dovrebbe tenersi conto del fatto che la stessa è «stata costretta dalla necessità di difendersi da un pericolo concreto ed attuale con conseguente esclusione dell'antigiuridicità della condotta», evidenziando come «l'accaduto, non era teso ad eludere le norme federali, ma esclusivamente a difendere la propria persona da un pericolo attuale concreto e, come tale, non sanzionabile». Insomma, «il repentino susseguirsi degli eventi, il fondato timore di subire ulteriori ritorsioni e l'esigenza di prolungare la propria permanenza a Capo d'Orlando al fine di recuperare i propri effetti personali, hanno indotto la Coletta a rivolgersi all'Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero ad azionare l'unico strumento di tutela previsto dall'Ordinamento statale in caso di pericolo per la propria o altrui incolumità».

Quanto alla violazione dell'art. 1, comma 1, per aver pronunciato una frase offensiva all'indirizzo del Tonarelli e per essersi rifiutata di partire per la trasferta di Napoli e, dunque, di prendere parte alla partita dell'ultima giornata di campionato, deduce sostanzialmente la Coletta che «è stata una reazione provocata dallo stato d'animo d'ira determinato dall'offesa ingiusta “o caca Coletta” ricevuta dal Tonarelli stesso.

Sul punto, dunque, deve essere valutato il contesto generale caratterizzato dai reiterati gravi comportamenti posti in essere dall'allenatore/dirigente e l'effetto che questi hanno avuto nel determinare la replica della calciatrice».

In altri termini, espone la reclamante, «in un contesto come quello descritto, infatti, sebbene insultare una persona sia un comportamento da stigmatizzare, la Coletta, intendendo difendersi, ha posto in essere una condotta certamente proporzionata all'insulto proferito nei suoi confronti dal Tonarelli e come tale giustificabile o sanzionabile in misura minima in ossequio al principio di graduazione sancito dal Codice di Giustizia Sportiva e con applicazione dell'attenuante generica dello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del dirigente/allenatore».

Quanto, infine, alla mancata partecipazione alla trasferta, ritiene la reclamante che il fatto non possa essere addebitato alla stessa poiché, a suo dire, «sino a quando non è stata aggredita dal Tonarelli, ha solo minacciato di non partire», mentre «la decisione definitiva della calciatrice è maturata pienamente solo a seguito del violento colpo al volto ricevuto e, a quel punto, non poteva che essere una decisione “obbligata” non essendo più, la Coletta, in condizioni psico-fisiche di idoneità all'attività sportiva».

Conclude, quindi, la reclamante chiedendo che l'adita Corte voglia:

«in via principale, prosciogliere e/o mandare indenne da ogni responsabilità, per i motivi indicati in narrativa, la calciatrice Coletta Cristina.

In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse una qualche responsabilità della calciatrice Coletta Cristina in relazione alle violazioni ascritte, si confida nel riconoscimento delle attenuanti generiche, dell'errore scusabile nel quale l'atleta è incorsa nell'interpretazione dell'art. 30 comma 4 dello Statuto Federale, nonché, delle scriminanti di cui agli artt. 52 e 54 c.p. in relazione alla violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per non aver partecipato alla trasferta e lo stato d'ira in relazione alla frase offensiva pronunciata all'indirizzo del sig. Tonarelli Leuccio, con conseguente applicazione di sanzioni nella misura di una o due giornate di squalifica, in forza del principio di graduazione sancito dal Codice di Giustizia Sportiva».

All'odierna seduta innanzi a questa C.G.F. sono comparsi la sig.ra Cristina Coletta assistita dal proprio difensore di fiducia, avv. Pasqui, nonché il rappresentante della Procura Federale. Parte reclamante, illustrate le ragioni del reclamo e censurata la decisione impugnata, ha insistito sull'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre il rappresentante della Procura Federale ha chiesto respingersi il reclamo, con conferma dell'appellata decisione della C.D.N..

Ritiene questa C.G.F. che il reclamo proposto dalla sig.ra Cristina Coletta meriti parziale accoglimento nei termini di seguito meglio precisati.

Deve essere, anzitutto, affermata la responsabilità della reclamante in ordine alla violazione di cui ai primi due capi di incolpazione, per essersi rifiutata di prendere parte alla trasferta di Napoli per la disputa dell'ultima gara di campionato e per aver proferito espressioni ingiuriose nei confronti del sig. Leuccio Tonarelli, allenatore e vicepresidente dell'Orlandia.

I fatti nel loro svolgersi sostanziale appaiono pacifici e, comunque, ampiamente accertati dalle approfondite indagini espletate dall'organo inquirente federale e dalla relativa documentazione acquisita. In particolare, è certamente provata la sussistenza dell'uso di reciproche espressioni offensive tra Tonarelli e Coletta.

Anzitutto, già gli stessi attori protagonisti della vicenda direttamente o indirettamente ammettono lo scambio di reciproche espressioni offensive e, comunque, non contestano il fatto, pur fornendone, ovviamente, opposte versioni, specie al fine di giustificare il proprio rispettivo comportamento ed inquadarlo nel contesto della replica alle avverse offese.

Il Tonarelli, nelle sue dichiarazioni, afferma, tra l'altro, che in occasione dell'animata discussione di cui trattasi, dopo essere stato insultato verbalmente, si era innervosito e diceva alla Coletta di andare via «*altrimenti sarei stato capace di picchiarla*». Prosegue il Tonarelli: «*per tutta risposta la Coletta ritornava sui suoi passi minacciosa e tentava di aggredirmi, intervenivano alcune atlete e il dirigente Fogliani per sedare gli animi*».

La Coletta, dal canto suo, ricostruisce così i momenti centrali della vicenda: «*al momento dell'arrivo dell'autobus sono salita a bordo, ho preso la mia borsa da gara, e sono scesa dicendo al sig. Tonarelli, che era seduto ai primi posti, che non sarei partita per Napoli [...] il Tonarelli si alterava sempre di più fino a rivolgersi nei miei confronti con un insulto in siciliano "o caca" [...] cui io rispondeva dandogli del "pezzo di merda"; dopo di ciò allontanandomi mi sono resa conto che il Tonarelli Leuccio si era alzato dal suo posto ed era sceso dall'autobus per venirmi addosso [...] nonostante vi fosse Alessia di mezzo, mi colpiva al volto con un ceffone a mano piena precisamente alla parte destra della mascella [...] ho cercato a mia volta di colpirlo*».

La circostanza è, poi, confermata da numerose delle atlete presenti, tra le quali, ad esempio, Fabio Gaia, Cusmà Piccione Maria, Radici Melania, Trassari Diletta, che riferiscono che appena il bus della squadra giunse sotto casa delle compagne Coletta e Cianci, a causa della questione legata ai bagagli personali delle stesse si è acceso un diverbio tra Tonarelli e Coletta. Quest'ultima, dunque, si rifiutava di partire per la trasferta di Napoli ed inveiva verbalmente contro il Tonarelli, che replicava rivolgendosi alla calciatrice la frase «*o caca Coletta*», e quest'ultima rispondeva: «*Vaff. stronzo*». Le calciatrici prima indicate dichiaravano, inoltre, che Tonarelli e Coletta stavano per venire alle mani ma la Coletta veniva trattenuta da alcune compagne mentre il Tonarelli dal dirigente Fogliani».

La stessa suddetta Alessia Cianci, sentita dalla Procura Federale, dichiarava, tra l'altro, che,

una volta giunto il pullman a 18 posti, ovvero il numero dei partecipanti alla trasferta, «*la Coletta saliva sul pullman e prendendo il suo borsone da calcio comunicava al Tonarelli che non sarebbe partita per la trasferta; ne scaturiva un diverbio [...] e il Tonarelli rispondeva con “o caca Coletta”; la Coletta [...] replicava con “stronzo”. La Coletta scendeva dal pullman ed il Tonarelli alzatosi dal suo posto con fare minaccioso la seguiva [...] non appena mi sono resa conto delle intenzioni aggressive del Tonarelli ho cercato di fermarlo mentre la Coletta si è girata per andargli incontro; a questo punto il Tonarelli è riuscito a colpire Cristina con un ceffone e Cristina si è difesa colpendolo con una manata e scalciando [...] la vicenda proseguiva con uno scambio di insulti».*

Del pari provato il rifiuto della calciatrice Coletta di prendere parte alla trasferta alla volta di Napoli e, quindi, di disputare l'ultima gara del Campionato di Serie A2 di Calcio Femminile. Decisione, questa, della Coletta, diversamente da quanto sostenuto in reclamo, assunta ancor prima del diverbio e dello scambio di offese, come, del resto, sostanzialmente affermato dalla stessa e confermato dalle precise e circostanziate dichiarazioni dell'amica Alessia Cianci.

In relazione ai predetti due capi di incolpazione deve, dunque, essere confermata la decisione della C.D.N. che ha accertato e correttamente ritenuto sussistere la relativa responsabilità della sig.ra Cristina Coletta.

Ritiene, invece, questa Corte che sussistano i presupposti per accogliere il reclamo in ordine alla contestazione di cui all'ultima incolpazione (violazione art. 30 dello Statuto F.I.G.C.).

Sotto tale profilo, occorre preliminarmente precisare che non possono essere condivise le argomentazioni difensive in relazione all'asserita perseguibilità d'ufficio dei fatti oggetto della denuncia – querela sporta dalla Coletta. A prescindere, qui, dalla disquisizione in ordine alla insussistenza o meno di violazione del vincolo di giustizia nell'ipotesi in cui vengano denunciati fatti di rilievo penale procedibili d'ufficio, nel caso di specie non vi è dubbio che la consumazione dell'illecito di cui trattasi deve farsi risalire al momento della presentazione della querela da parte della Coletta. E, com'è pacifico, a quella data la diagnosi era di giorni 14 e, dunque, rimaneva, fino a quel momento, comunque esclusa ogni procedibilità d'ufficio.

Prive di pregio, poi, per inciso, le deduzioni inerenti un, quantomeno sottointeso, presunto contrasto tra la norma federale violata e l'ordinamento generale o costituzionale. Contrasto che potrebbe ravvisarsi, semmai ed eventualmente, laddove vi fosse un divieto assoluto di presentazione di querela da parte dello sportivo con connesso rilievo nel medesimo ordinamento giuridico dello Stato, laddove l'ordinamento federale pone, invece, un semplice divieto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria senza la prevista autorizzazione. In altri termini, ben può il tesserato, che si reputi leso nei suoi diritti ed interessi, adire il giudice ordinario, previa richiesta dell'apposita autorizzazione ai competenti organi federali, o comunque, intraprendere direttamente l'azione giudiziaria, essendo in ciò certamente libero, come del resto dimostra quanto accaduto nel caso di specie, in questo caso, però, con la consapevolezza delle connesse conseguenze sul piano disciplinare-sportivo, secondo le regole del relativo ordinamento da ciascun tesserato liberamente accettate all'atto della sua adesione alla comunità sportiva.

Detto con diverse parole, la clausola compromissoria non impedisce al tesserato l'esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti, ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare in ambito sportivo.

A tal proposito, questa Corte non può che aderire alle considerazioni già esplicitate dalle Sezioni Unite della stessa: «Ed invero, l'ordinamento federale, costituito dall'insieme organico di regole, di carattere tecnico, disciplinare ed economico che disciplina i rapporti tra gli affiliati alla Federazione, vincola tutti i soggetti che ad esso hanno volontariamente aderito a risolvere le controversie che li concernono “attinenti a materie riconducibili allo svolgimento dell'attività federale”, soltanto nell'ambito di tale ordinamento, salvo casi “di grave opportunità”, e ha stabilito a tutela di tale regola, fondamentale per la sua autonomia, tutto un sistema di sanzioni disciplinari con validità ed efficacia all'interno dello stesso ambito federale» (Corte di Giustizia Federale, sez. un., Com. Uff. n. 154/CGF del 8.4.2008).

Nessuno contrasto, dunque, con il diritto di azione e di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione ed al principio del monopolio statale della giurisdizione, di cui all'art. 102 Cost..

Del resto, come già in precedenza affermato da questa Corte, «sul presupposto della natura privatistica riconosciuta dalla legge alle Federazioni per le attività loro riservate (decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 art.15) la giurisprudenza di legittimità, già da tempo, ha infatti affermato la natura negoziale del cd. vincolo di giustizia (v. Cass., n. 4351 del 1993), che costituisce un momento fondamentale dell'ordinamento sportivo, essendo ontologicamente finalizzato a garantirne l'autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statale, autonomia ritenuta generalmente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazione con lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte (così Cass. civ. , Sez. I, sent. n. 18919 del 2005).

Nel senso della dimensione privatistica della giustizia sportiva, e, quindi, della origine contrattuale, e non autoritativa, disporrebbe, secondo la Cassazione, l'accettazione dei regolamenti federali, quale portato di un atto di adesione spontanea alla comunità sportiva, nonché la natura ormai prevalentemente privatistica delle federazioni sportive.

La Cassazione non ha ritenuto che il sopraggiungere del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, originato dalla esigenza di porre rimedio ad una situazione di estrema incertezza che si era venuta a creare con riguardo, in particolare, alla individuazione delle squadre di calcio aventi titolo a partecipare ai campionati della stagione 2003/2004, e destinato a definire l'assetto dei rapporti tra l'ordinamento generale e quello sportivo, abbia, sotto il profilo che ne occupa, determinato un sostanziale mutamento del quadro sopra descritto (Cass. civ. n. 18919/05, cit.).

In queste condizioni anche la sanzionabilità dell'azione promossa senza autorizzazione deve ritenersi l'effetto di un obbligo liberamente assunto nel legittimo esercizio dell'autonomia privata» (così Corte di Giustizia Federale, sez. un., Com. Uff. n. 56/CGF del 11.12.2007).

In tal ottica, peraltro, deve anche ricordarsi come l'autonomia dell'ordinamento sportivo trovi fondamento anche «nella norma costituzionale di cui all'art. 18, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo» (cfr. Cassazione, 27 settembre 2006, n. 21006, in *Guida al dir.*, 2006, n. 46, p. 59 (s.m.); Cassazione, 28 settembre 2005, n. 18919, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, f. 7/8). Se, pertanto, si muove dalla premessa della indiscutibile autonomia dell'ordinamento sportivo, deve riconoscersi alle federazioni sportive nazionali il correlativo potere di emanare norme interne per l'ordinato svolgimento delle competizioni sportive e, di conseguenza, che agli organi delle stesse deve anche essere riservato il giudizio sull'osservanza di siffatte norme.

Del resto, è forse opportuno ancora una volta ribadire, per quanto ovvio, che i provvedimenti emanati in conseguenza dell'applicazione delle regole dell'ordinamento sportivo sono destinati a produrre i loro effetti all'interno dell'ordinamento medesimo e solo in via eventuale e, comunque, indiretta gli stessi possono riflettersi nell'ordinamento generale, rispetto al quale, pertanto, non possono che rimanere irrilevanti.

Se ne deve, in breve, desumere che «il logico corollario dell'autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell'ambito endofederale è l'omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l'appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell'ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l'autonomia dell'ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall'ordinamento statale.

Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare in linea generale la niente affatto obbligatoria permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l'ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.);

esso, d'altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto» (così Corte di Giustizia Federale, sez. un., Com. Uff. n. 019/CGF del 2 agosto 2012).

Ciò premesso, devono essere, invece, riconsiderate le deduzioni della reclamante in relazione all'elemento psicologico. Evidenzia, stavolta correttamente, la reclamante come la C.D.N. abbia valutato l'elemento della volontarietà del comportamento dell'odierna appellante, ponendolo, però, soltanto in relazione alla proposizione della denuncia-querela e non anche alla violazione della clausola compromissoria.

Orbene, sotto tale profilo, questa Corte non ha dubbi sulla intenzionalità della condotta della Coletta, che ha, appunto, di certo volontariamente e liberamente deciso di presentare, nell'immediatezza dei fatti, com'è pacifico, la denuncia – querela di cui trattasi ed acquisita agli atti del presente procedimento: ma tale intenzionale condotta, tuttavia, realizza solo gli estremi materiali dell'illecito. Questa Corte, invece, non ha certezza e ritiene di non poter ammettere come provata l'esistenza dell'intenzione della Coletta di porsi in posizione di anti giuridicità e di contrasto e, comunque, antidoverosa rispetto all'ordinamento federale, anche alla luce del fatto che, come dimostrato, per i suoi interessi di carattere patrimoniale la stessa calciatrice si è rivolta agli organismi endofederali.

Occorre, del resto, tenere presente la condizione d'animo fortemente turbato della Coletta, come turbato era lo stato d'animo delle altre calciatrici, molte delle quali hanno, in tal senso, dichiarato che la loro decisione di non proseguire la trasferta alla volta di Napoli era legata «*alla gravità dell'episodio che si era creato all'atto della partenza*» ed alla relativa «*paura*» che lo stesso ha in loro determinato.

Non può, poi, non tenersi in debito conto il complessivo contesto nel quale è maturata la decisione della Coletta di sporgere querela, e quanto dalla stessa affermato che ha, appunto, escluso ogni volontà di eludere le norme federali, ricollegando il suo comportamento soltanto all'esigenza di difendersi. Del resto, non è difficile immedesimarsi nello stato emotivo della giovane calciatrice che, a caldo, scossa dall'episodio nella quale è stata coinvolta, considerato «il repentino susseguirsi degli eventi, il fondato timore di subire ulteriori ritorsioni e l'esigenza di prolungare la propria permanenza a Capo d'Orlando al fine di recuperare i propri effetti personali» (come dalla stessa riferito in reclamo), hanno verosimilmente indotto la Coletta a rivolgersi all'Autorità di polizia, «ovvero», come dalla stessa affermato, «ad azionare l'unico strumento di tutela previsto dall'Ordinamento statale in caso di pericolo per la propria o altrui incolumità», ossia lo strumento giuridico che in quel particolare contesto e momento le è apparso come quello più idoneo ad assicurare la propria difesa ed evitare eventuali possibili ulteriori pregiudizi. Insomma, la reclamante prospetta la natura meramente “difensiva” della querela presentata, dalla quale, invece, esula un intento lesivo delle regole federali.

In definitiva, contestualizzando il fatto e collocandolo nella sua corretta cifra “emotiva”, alla luce delle complessive acquisizioni del giudizio, sembra potersi escludere un atteggiamento, della Coletta, di contrasto con il sistema e, comunque, deve, quantomeno, ritenersi sul punto sussistere una insufficienza di prova in ordine all'elemento soggettivo, nella dimensione meglio prima precisata.

Ne consegue, a giudizio della Corte, l'assenza dell'elemento soggettivo necessario per configurare, in concreto, l'illecito previsto dal combinato disposto costituito dall'art. 30 dello Statuto Federale e dell'art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva.

Sussistono, quindi, in definitiva, validi motivi per concludere che non vi sono le condizioni per ritenere la reclamante meritevole delle sanzioni inflitte per siffatto profilo di cui al relativo capo d'inculpazione, con conseguenziale annullamento *in parte qua* della impugnata deliberata dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Da siffatto parziale accoglimento del reclamo discende la necessità di proporzionale riduzione della sanzione, che questa Corte ritiene equo rideterminare nella misura di mesi 1 di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto,

proscioglie Cristina Coletta per insufficienza di prova sull'elemento soggettivo, dall'addebito di violazione dell'art. 1, C.G.S. in relazione all'art. 30, comma 4 Statuto F.I.G.C..

Conferma la responsabilità dell'appellante in relazione agli altri profili di violazione dell'art. 1 C.G.S.

Determina la sanzione nella squalifica di mesi 1.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOZZANGA DANIELE SEGUITO GARA CALCIO CATANIA/VICENZA DEL 13.1.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n.67 del 16.1.2013)

La società Calcio Catania S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Daniele Bozzanga a seguito della gara del Campionato Nazionale Allievi Professionisti Serie A, Calcio Catania/Vicenza, del 13.1.2013.

Il predetto calciatore, come si evince dal rapporto del direttore di gara, protestava vivacemente l'ammonizione ricevuta andando verso l'arbitro e sbattendogli il suo petto contro con forza quasi facendolo cadere all'indietro e pronunciandogli contro una frase offensiva.

La società ricorrente non nega i fatti così come descritti e, tuttavia, ritiene che la squalifica sia eccessiva visto che con il petto non si può colpire un'altra persona e visti anche i precedenti, dove comportamenti ben più gravi sono stati sanzionati con pene inferiori.

La sezione osserva come effettivamente il comportamento sanzionato, pur essendo grave, non può qualificarsi come un'aggressione in senso tecnico trattandosi piuttosto di un modo non proprio ortodosso di manifestare il proprio disappunto. Inoltre, dai precedenti specifici richiamati dalla società ricorrente effettivamente risulta come fatti ben più gravi, che hanno visto l'uso delle mani e dei piedi nei confronti dell'arbitro, siano stati puniti meno gravemente.

Pertanto si stima equo ridurre la pena irrogata a quattro giornate anziché cinque.

In conclusione il reclamo va parzialmente accolto.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania di Catania, riduce la sanzione inflitta al calciatore Bozzanga Daniele a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.C. D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE BENNARDO CARMEN INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING LOCRI C5 FEMMINILE/JORDAN AUFUGUM DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013)

8. RICORSO DELL'A.S.C. D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE MIRAFIORE GIUSEPPINA INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING LOCRI C5 FEMMINILE/JORDAN AUFUGUM DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013)

9. RICORSO DELL’A.S.C. D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE PARISI BARBARA INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING LOCRI C5 FEMMINILE/JORDAN AUFUGUM DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013)

La società A.S.C.D. Jordan Aufugum in persona del presidente pro tempore, ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, che ha irrogato la pena della squalifica di 3 giornate alla calciatrice Carmen Bennardo e 2 giornate alle calciatrici Giuseppina Mirafiori e Barbara Parisi, come si evince dal Com. Uff. n. 371 del 24.1.2013.

Le predette calciatrici, come si evince dalla nota redatta dal primo assistente della gara Sporting Locri C5 Femminile contro Jordan Aufugum del 20.1.2013 , hanno, la prima, rivolto agli arbitri frasi gravemente minacciose, dopo essere stata espulsa per somma d'ammonizioni e, le seconde, per aver rivolto all'arbitro frase offensiva.

La società ricorrente ritiene che la squalifica sia eccessiva visto che non hanno avuto nessun tipo di comportamento scorretto nei confronti degli avversari e soprattutto non hanno assolutamente offeso i direttori di gara.

La sezione rileva che il rapporto del giudice di gara, la cui veridicità non può essere messa in dubbio dalle apodittiche affermazioni contenute nel ricorso, descrive in maniera circostanziata il comportamento delle calciatrici sanzionato e pertanto, su questa base, è del tutto verosimile che esse abbiano ottenuto il comportamento violento e scorretto.

Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del giudice sportivo va integralmente confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.C. D. Jordan Aufugum di Montalto Uffugo (Cosenza).

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 20 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete